



PROCEDURA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In attuazione della delibera Consob n°17221 del 12/03/2010 e s.m.i.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2021

PREMESSA

In attuazione del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (da ora “**Regolamento**”) approvato dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 così come modificato dalla delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020, Prima Industrie s.p.a. (da ora “**Società**”) attua con il presente documento (da ora “**Procedura**”) le procedure finalizzate ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

La Società dà altresì atto di non essere soggetta a direzione e coordinamento da parte di terzi e pertanto di non essere soggetta all’applicazione dell’art. 14, I comma, del Regolamento.

PARTE I

DEFINIZIONI

Una parte correlata e una operazione con parti correlate sono quelle definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Si riportano, a soli fini informativi, qui di seguito le definizioni desunte dall'estratto di cui all'Appendice del Regolamento e le altre definizioni rilevanti la presente Procedura.

1. Parti Correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]

2. Operazione con parte correlata

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

3. Operazioni di maggiore rilevanza

Ai fini della Procedura sono considerate operazioni di maggior rilevanza quelle operazioni con parte correlata in cui almeno uno dei parametri indicati nell'Allegato 3 del Regolamento risulti superiore al 5%.

4. Operazioni di importo esiguo

Le operazioni il cui controvalore, computato con i medesimi criteri di cui all'allegato 3 del Regolamento, non sia superiore a:

- Euro 150.000 per le operazioni la cui controparte correlata sia una persona fisica;
- Euro 250.000 per le operazioni la cui controparte correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

5. Operazioni di minore rilevanza

Le operazioni con parte correlata che non siano né operazioni di maggiore rilevanza né operazioni di importo esiguo.

6. Controllo, controllo congiunto e influenza notevole

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9]

7. Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

8. Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (i) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (ii) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (iii) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

[IAS 24, paragrafo 9]

9. Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

10. Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

11. Joint venture

Una joint venture è una entità con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

12. Amministratori indipendenti

Gli amministratori indipendenti sono gli amministratori qualificati come indipendenti sulla base delle Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. (da ora "Codice di Autodisciplina" o semplicemente "Codice") cui la Società aderisce nei termini indicati nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari pubblicata annualmente.

13. Amministratori non correlati

Gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

14 Amministratori coinvolti nell'operazione

Gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società

15. Soci non correlati

I soci non correlati sono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti che sono correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

PARTE II

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTE CORRELATA

16. Identificazione delle parti correlate e relativo aggiornamento

1. Ai fini dell'identificazione delle parti correlate, la Società predispone un apposito elenco da inviare con cadenza almeno annuale a tutti coloro che abbiano procure o comunque potere di assumere obbligazioni in nome della Società o trasferire risorse della Società per importi eccedenti il controvalore delle operazioni esigue.
2. L'elenco è ripartito nelle seguenti sezioni: Sezione I Parti correlate non esentate e Sezione II Parti correlate esentate ai sensi della seguente procedura.
3. La Società provvederà a richiedere con cadenza almeno annuale a ciascun socio che sia parte correlata e dirigente con responsabilità strategiche (inclusi amministratori e sindaci) l'indicazione delle parti correlate a loro riferibili (utilizzando i Moduli in Appendice I).
4. In ogni caso i soggetti di cui al precedente paragrafo 3 provvedono a comunicare per iscritto alla Società le eventuali variazioni delle parti correlate della Società a loro riferite entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta variazione.

17. Identificazione di operazioni con parti correlate

1. Gli amministratori delegati e coloro che hanno procure o comunque potere di assumere obbligazioni in nome della Società o di trasferire risorse per importi eccedenti le operazioni esigue, verificano, prima dell'avvio di qualunque trattativa o prima di scegliere un soggetto a cui inviare una proposta contrattuale, se questo rientra tra le parti correlate della Società.
2. Nel caso di riscontro positivo il soggetto provvede ad informare uno degli amministratori delegati e l'Amministratore incaricato del controllo interno. Qualora tutti gli amministratori delegati e l'Amministratore incaricato del controllo interno siano amministratori correlati o siano amministratori coinvolti nell'operazione, la comunicazione deve essere effettuata al

Presidente del Comitato Parti Correlate. Nel caso in cui anche tale soggetto sia amministratore correlato o amministratore coinvolto nell'operazione la comunicazione dovrà essere effettuata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

3. La comunicazione deve contenere sufficienti informazioni per rendere possibile la valutazione in ordine alla tipologia dell'operazione che si intende compiere, tra le quali almeno le seguenti:
 - dati identificativi della controparte e natura della correlazione
 - motivazioni dell'operazione
 - tipologia ed oggetto dell'operazione
 - controvalore stimato dell'operazione
 - tempistica prevista.
4. L'organo competente ai sensi di quanto indicato nel precedente paragrafo 2 del presente articolo valuta il controvalore dell'operazione con parti correlate e se l'operazione rientra in taluna delle esenzioni previste dalla Procedura.
5. Ai fini della valutazione del controvalore dell'operazione con parte correlata l'organo competente dovrà attenersi a seguenti criteri direttivi:
 - a) il controvalore dei contratti di durata dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse maggiore ad un anno, per tutto il periodo di preavviso;
 - b) operazioni di valore esiguo o operazioni di minore rilevanza che, nel corso di uno stesso esercizio sociale, siano state artificiosamente frazionate a fini elusivi ovvero che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario dovranno essere sommate.
6. Resta fermo l'obbligo di tutte le parti correlate di informare la Società dell'esistenza di operazioni, in corso di definizione o anche solo prospettate, che ricadrebbero sotto l'applicazione della presente procedura.

18. Avvio della procedura

1. L'organo competente:
 - a) se l'operazione è di minor rilevanza e non beneficia di alcuna esenzione provvede ad informare il Presidente del Comitato Parti Correlate,

- l'Amministratore incaricato del Controllo Interno e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e avvia la procedura regolamentata dall'art. 20 della successiva Parte III della presente Procedura;
- b) se l'operazione è di maggiore rilevanza e non beneficia di alcuna esenzione provvede ad informare il Presidente del Comitato Parti Correlate, l'Amministratore incaricato del Controllo Interno e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili avvia la procedura regolamentata dall'art. 21 della successiva Parte III della presente Procedura e avvia anche la procedura sociale per la redazione del Documento informativo di cui al successivo art. 23;
 - c) se l'operazione beneficia di una delle esenzioni regolamentate dalla Parte VI della presente Procedura, provvede ad applicare la disciplina della specifica esenzione applicabile.

19. Operazioni concluse per il tramite di società controllate della Società

1. Le operazioni con parti correlate della Società concluse da società controllate della Società sono sottoposte alla medesima disciplina prevista dalla presente Procedura laddove tali operazioni vengano effettuate sotto la direzione della Società o siano comunque esaminate o approvate preventivamente dalla Società.
2. Ai fini di cui al precedente paragrafo 1, l'amministratore delegato o il consiglio, prima di decidere la direttiva o approvare gli esiti dell'esame preventivo, attivano la pertinente procedura di cui alla parte terza.

PARTE TERZA

PROCEDURA DI DECISIONE DELL'OPERAZIONI CON PARTE CORRELATA

20. Decisione delle operazioni con parti correlate non di competenza dell'assemblea e di minore rilevanza

1. La competenza a deliberare in merito alle operazioni con parti correlate di minor rilevanza è attribuita al Consiglio di Amministrazione o agli amministratori delegati, in funzione della portata delle deleghe che gli sono attribuite. Nel caso in cui gli amministratori delegati siano amministratori

correlati o amministratori coinvolti nell'operazione, la decisione è comunque attribuita al Consiglio di Amministrazione

2. L'organo competente alla decisione deve ricevere a tal fine, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete in relazione agli elementi caratteristici delle operazioni, tra cui
 - dati identificativi della controparte e natura della correlazione
 - motivazioni dell'operazione
 - tipologia ed oggetto dell'operazione
 - controvalore stimato dell'operazione
 - tempistica prevista
 - contenuti e termini del contratto
 - eventuali rischi per la Società
3. L'esame e la deliberazione dell'operazione devono essere supportati da documentazione sufficiente per illustrare le ragioni delle operazioni, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le operazioni sono concluse. In particolare, qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.
4. L'organo competente delibera sulle operazioni previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate regolamentato dal successivo art. 22.
5. Ai fini del rilascio del parere motivato il Comitato Parti Correlate avrà diritto a conoscere con congruo anticipo ed in ogni caso almeno 15 giorni prima del termine di rilascio del relativo parere tutte le informazioni rilevanti sull'operazione e comunque almeno quelle sopra indicate. E' diritto del Comitato Parti Correlate, per il tramite del suo Presidente di richiedere ulteriori informazioni e dettagli al fine di una maggiore comprensione dei termini e delle condizioni dell'operazione.
6. Ai fini del rilascio del parere motivato non vincolante, il Comitato Parti Correlate può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti che non abbiano, neppure indirettamente, un interesse nell'operazione e siano scelti dal Comitato Parti Correlate. Gli esperti indipendenti possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche, e/o sugli aspetti tecnici e legali e/o sulla legittimità delle operazioni medesime. La spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli esperti indipendenti dovrà essere

parametrato al controvalore dell'operazione e comunque, con riferimento alle operazioni di minor rilevanza, non dovrà mai superare il maggiore tra i seguenti due importi Euro 10.000 o lo 0,1% del controvalore dell'operazione, salvo diversa valutazione d'intesa tra il Comitato Parti Correlate e l'organo competente alla decisione dell'operazione con parti correlate.

7. La valutazione di indipendenza viene effettuata preventivamente sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 4, punto 2.4 del Regolamento
8. La decisione dell'operazione con parti correlate può essere assunta motivatamente nonostante il parere contrario del Comitato Parti Correlate.
9. Se la decisione è assunta dal Consiglio di Amministrazione il verbale della deliberazione in merito all'operazione contiene adeguata motivazione dell'interesse della Società, delle ragioni, della convenienza e della correttezza sostanziale dell'operazione stessa per la Società ed il gruppo a cui la Società appartiene. Se la decisione è assunta dall'amministratore delegato tali ragioni sono esposte nell'informativa data al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.
10. Qualora un amministratore sia un amministratore correlato o un amministratore coinvolto nell'operazione e la decisione sull'operazione sia sottoposta al Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore interessato, anche ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, deve dare notizia, anche solo oralmente nell'ambito della riunione, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale dell'interesse che, per conto proprio o di terzi, ha nell'operazione, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse e, nel caso in cui sia anche una parte correlata, fornendo chiarimenti sulla natura della correlazione ed in ogni caso deve astenersi nella relativa deliberazione.
11. Ai fini della deliberazione del Consiglio di Amministrazione gli amministratori correlati e gli amministratori coinvolti nell'operazione sono computati ai fini del quorum costitutivo, ma non ai fini del quorum deliberativo.

21. Decisione delle operazioni con parti correlate non di competenza dell'assemblea e di maggiore rilevanza

1. Il Consiglio di Amministrazione individua uno o più amministratori competenti a procedere alla negoziazione e/o alla valutazione di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, salvo che tale funzione ricada nei compiti dell'amministratore delegato ed in tal caso le trattative saranno svolte dall'amministratore delegato
2. L'amministratore o gli amministratori delegati alle trattative coadiuvati dalle funzioni aziendali rilevanti procedono alla conduzione delle trattative o dell'istruttoria, acquisendo tutta la documentazione necessaria.
3. Tutta la documentazione acquisita o ricevuta nel corso delle trattative o dell'istruttoria e ogni connessa rilevante informazione vengono trasmesse tempestivamente al Comitato Parti Correlate. Il Comitato Parti Correlate può chiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle ricevute e può formulare osservazioni e dare suggerimenti ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il Comitato Parti Correlate è comunque tenuto tempestivamente informato e aggiornato sulle negoziazioni e valutazioni in corso in merito alle condizioni, alle tempistiche e alle modalità di esecuzione dell'operazione ed in particolare alla convenienza e sull'interesse della Società al compimento dell'operazione stessa e sulle relative motivazioni. Il Comitato può delegare uno dei suoi componenti ad assistere alla trattative o a fasi delle stesse.
4. La competenza per l'approvazione delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione. Entro la data di convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'operazione, l'amministratore incaricato delle trattative o dell'istruttoria, fornisce al Comitato Parti Correlate tutta la documentazione finale che illustri l'operazione, ed in particolare le relative condizioni, e l'interesse della Società al compimento della stessa.
5. Il Consiglio di Amministrazione può approvare l'operazione solo qualora il Comitato abbia rilasciato parere favorevole.
6. In caso di parere contrario del Comitato, il Consiglio di Amministrazione può, comunque, approvare l'operazione a condizione che il compimento dell'operazione stessa sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, dall'assemblea ordinaria degli azionisti, la quale delibera in conformità a quanto previsto dal successivo art. 23.

7. All'approvazione di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza trovano applicazione comunque i paragrafi 6, 7, 9, 10 e 11 del precedente art. 20

22. Comitato Parti Correlate

1. Il Comitato per le operazioni con parti correlate (da ora "**Comitato Parti Correlate**") è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre Amministratori indipendenti, quali membri effettivi, e, secondo la graduatoria stabilita dal Consiglio di Amministrazione, da uno o più Amministratori indipendenti, se esistenti, quali membri supplenti; nel caso di operazioni con parti correlate di minor rilevanza il Comitato Parti Correlate potrà essere composto di due Amministratori Indipendenti e di un amministratore non esecutivo
2. I componenti del Comitato Parti Correlate restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione o fino a diversa deliberazione dello stesso.
3. Le regole di funzionamento del Comitato sono decise dal Comitato medesimo che designa al suo interno tra i suoi componenti che siano amministratori indipendenti un presidente.
4. Qualora, in relazione alla specifica operazione con parte correlata, nel Comitato non siano presenti almeno tre amministratori non correlati e non coinvolti nell'operazione, subentrano all'amministratore o agli amministratori correlati o coinvolti i supplenti, secondo la graduatoria indicata dal Consiglio di Amministrazione, in modo tale che il Comitato Parti Correlate risulti completo e composto da una maggioranza di amministratori indipendenti. Qualora non sia possibile integrare il Comitato Parti Correlate con amministratori non correlati e non coinvolti nell'operazione, il parere sulle operazioni è rilasciato, all'unanimità, dagli amministratori indipendenti qualora questi siano almeno in numero di due; nel caso di operazioni con parti correlate di minor rilevanza il Comitato Parti Correlate potrà essere integrato da un amministratore non esecutivo.
5. Qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati e non coinvolti nell'operazione ovvero non vi sia tra i due amministratori indipendenti un parere unanime, il rilascio del parere sarà rimesso ad un uno o più esperti indipendenti non correlati che non abbiano, neppure indirettamente, un interesse nell'operazione, scelti dal Consiglio di

Amministrazione, previo parere degli amministratori indipendenti non correlati e non coinvolti nell'operazione. Il parere dell'unico amministratore indipendente o degli amministratori indipendenti non correlati e non coinvolti nell'operazione se unanime è vincolante per il Consiglio di Amministrazione nella scelta dell'esperto o degli esperti indipendenti.

6. Delle riunioni del Comitato Parti Correlate viene tenuto un verbale a cura del segretario e del Presidente del Comitato Parti Correlate. I pareri del Comitato Parti Correlate sono allegati al verbale

23. Operazioni di competenza assembleare

1. Qualora un'operazione con parti correlate sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, si applicano in quanto compatibili le procedure previste dai precedenti articoli 20 o 21 della presente Parte III nella fase istruttoria e nella fase deliberativa della proposta del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'assemblea, a seconda della natura di minor rilevanza o di maggior rilevanza dell'operazione.
2. In caso di un'operazione di maggiore rilevanza di competenza dell'assemblea a sensi di legge o di statuto o di competenza del Consiglio di Amministrazione in relazione alle quali si è in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate o, in mancanza, degli amministratori indipendenti o dell'esperto indipendente, qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga e di sottoporre all'assemblea la proposta di deliberazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà astenersi dal porre in esecuzione l'operazione qualora la deliberazione sia stata approvata dall'assemblea con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto, ma la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione e i soci non correlati intervenuti nell'assemblea siano almeno pari al dieci per cento del capitale con diritto di voto.
3. Al fine di ottemperare quanto previsto dal paragrafo 2 il Consiglio di Amministrazione indicherà nella proposta di deliberazione all'assemblea che l'efficacia della deliberazione dell'assemblea è condizionata alla circostanza che, se i soci non correlati presenti in assemblea sono almeno pari al dieci per cento del capitale con diritto di voto, la maggioranza di tali soci non correlati non abbia espresso voto contrario.

PARTE IV
PROCEDURE ATTINENTI LA TRASPARENZA

24. Flussi informativi all'interno della Società

1. Gli amministratori delegati forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Parti Correlate ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa sulle operazioni con parti correlate (che non ricadano nel perimetro di esenzione) concluse nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni e sulla loro esecuzione, con particolare attenzione alle operazioni di maggior rilevanza.
2. Nel caso di esenzione di operazioni di maggior rilevanza con parti correlate giustificate dalla conclusione a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la Società provvede entro 7 giorni, congiuntamente alla comunicazione alla Consob, a comunicare al Comitato Parti Correlate l'operazione con tutte le informazioni rilevanti (tra cui controparte, oggetto, corrispettivo e la motivazione per la quale si è ritenuto che l'operazione fosse ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo tutti i necessari elementi oggettivi di riscontro). Entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione il Comitato Parti Correlate si riunisce per avviare la verifica che l'esenzione sia stata correttamente applicata.
3. Almeno una volta all'anno entro il 31 gennaio vengono comunicate al Comitato Parti Correlate tutte le operazioni con parti correlate di maggior rilevanza che hanno beneficiato delle esenzioni di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento cui la Società ha deciso di fare ricorso (ed esattamente le esenzioni regolate dai successivi articoli 28, 29, 30, 31 e 32 della presente Procedura). Il Comitato Parti Correlate si riunisce nei successivi 15 giorni al fine di prendere in esame la comunicazione e valutare se effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche.
4. L'informativa sulle operazioni concluse con parti correlate di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 è altresì trasmessa al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e all'Amministratore Incaricato del Controllo Interno.

25. Trasparenza ai soci e al mercato

1. Gli amministratori delegati predispongono il documento previsto dall'art. 7, comma 1, lett. g) del Regolamento, contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni di minor rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Il documento, unitamente al parere negativo del Comitato, deve essere messo a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente entro 15 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento
2. Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza gli amministratori delegati, coadiuvati dalle funzioni aziendali competenti, predispongono il documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.
3. Viene predisposto un documento informativo ai sensi dell'art.5 del Regolamento anche nel caso in cui superino cumulativamente la soglia delle operazioni di maggior rilevanza due o più operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario e non esenti ai sensi della Sezione VI, concluse dalla Società o da società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, italiane o estere, con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società.
4. Il documento informativo deve essere messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dal citato art. 5 del Regolamento Consob.
5. Il documento informativo è corredato dai pareri rilasciati da esperti indipendenti scelti dal Comitato Parti Correlate e/o dal Consiglio di Amministrazione, salva la facoltà di pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento.

26. Relazione intermedia sulla gestione e relazione annuale sulla gestione

1. Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione devono essere fornite adeguate informazioni:
 - a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;

- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

PARTE V

DELIBERE QUADRO

27. Delibere Quadro

1. Il Consiglio di Amministrazione può assumere delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate con riferimento alle seguenti categorie di operazioni: finanziamenti, assicurazioni, acquisizione di beni e servizi e vendita di prodotti e prestazioni di servizi.
2. Alle delibere-quadro come sopra individuate si applicano le procedure previste dalla precedente Parte III della presente Procedura (a seconda della loro natura di operazioni di minor o di maggior rilevanza), fermo restando che la competenza per l'approvazione delle stesse spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e che tali delibere non possono avere efficacia superiore ad un anno e dovranno contenere adeguata motivazione delle condizioni previste. Le predette procedure non si applicano alle successive operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro.
3. In occasione dell'approvazione di una delibera quadro la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento laddove il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera-quadro comporti il superamento delle soglie che comportano la classificazione dell'insieme delle operazioni come operazione di maggiore rilevanza. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma II del Regolamento.
4. Restano altresì fermi tutti gli obblighi informativi previsti dagli art. 5 del Regolamento e dalla Parte IV della presente Procedura con riferimento alle singole operazioni realizzate in attuazione di una delibera-quadro.

PARTE VI ESENZIONI

28. Esenzioni in materia di compensi degli amministratori e di dirigenti con responsabilità strategiche

1. Fermi, ove applicabili, gli obblighi informativi di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento e le relative disposizioni attuative di tali obblighi di cui alla Parte IV della presente Procedura, le altre disposizioni del Regolamento e della presente Procedura non si applicano alle deliberazioni in materia di remunerazioni di amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche e di dirigenti con responsabilità strategiche, laddove tali remunerazioni siano individuate in conformità con la Politica di remunerazione adottata dalla Società con il parere del Comitato Remunerazioni e approvata dall'assemblea e siano quantificate sulla base di criteri che non comportano valutazioni discrezionali.

29. Esenzione per i piani di compensi su strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori ai sensi dell'art. 114 bis T.U.F.

1. Fermi, ove applicabili, gli obblighi informativi di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento e le relative disposizioni attuative di tali obblighi di cui alla Parte IV della presente Procedura, le altre disposizioni del Regolamento e della presente Procedura non si applicano ai piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo unico e le relative operazioni esecutive.

30. Esenzione per le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

1. Le disposizioni del Regolamento e della presente Procedura non si applicano alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

2. Sono considerate operazioni ordinarie ai fini del paragrafo 1 che precede le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria e pertanto rientrano in tale ambito:
 - a) tutte le operazioni rientranti nell'attività operativa della Società e del gruppo, così come definita dal principio contabile di cui allo IAS 7, che sia connessa alla produzione e vendita dei prodotti e servizi offerti ai propri clienti;
 - b) tutte le operazioni di finanziamento del capitale circolante e comunque dell'attività operativa della Società o del gruppo.
3. Sono considerate operazioni a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard:
 - a) quelle a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero
 - b) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero
 - c) quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
4. Nel caso in cui l'organo competente, Amministratore Delegato o Consiglio di Amministrazione, ritengano che una operazione benefici dell'esenzione di cui al presente articolo ne danno comunicazione al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate.
5. Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente articolo 30 siano operazioni di maggior rilevanza la Società provvederà a:
 - a) comunicare alla Consob e al Comitato Parti Correlate (per le verifiche di sua competenza), entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte degli Amministratori Delegati o, se non rientranti nei limiti delle deleghe agli stessi attribuite, del Consiglio di Amministrazione, la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo dell'operazione e la motivazione per la quale si è ritenuto che l'operazione fosse ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo tutti i necessari elementi oggettivi di riscontro;
 - b) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente articolo.

31. Esenzione per le operazioni urgenti

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento e ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione per le operazioni di maggior rilevanza, ove applicabili, nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata ai sensi della presente Procedura, le operazioni con parti correlate possono essere concluse in deroga alle procedure previste dalla Parte III qualora l'organo competente alla decisione ritenga che sussistono, nell'interesse della società, obiettive ragioni di urgenza.
2. Nel caso in cui venga deciso che un'operazione deve essere assunta con le modalità di cui al paragrafo 1 che precede troverà applicazione quanto segue:
 - a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione dovrà essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
 - b) l'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
 - c) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea dovrà predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
 - d) il Collegio Sindacale dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - e) la relazione di cui alla lettera c) e le valutazioni di cui alla lettera d) dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, anche quale parte dell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento;
 - f) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che una operazione, di competenza assembleare o che deve essere autorizzata dall'assemblea a termini di legge o di statuto, debba essere assunta con urgenza per ragioni collegate a situazioni di crisi aziendale, può non applicare le procedure previste nella Parte III della presente Procedura.
4. Nel caso disciplinato nel precedente paragrafo 3 dovrà trovare applicazione quanto segue:
 - a) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea dovrà predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
 - b) il Collegio Sindacale dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - c) la relazione di cui alla lettera a) e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui alla lettera b) dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalla vigente normativa anche quale parte dell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento
5. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza siano negative, l'assemblea delibera con le modalità previste dal precedente paragrafo 2 e 3 dell'art. 23. Resta fermo il dovere degli amministratori di porre in esecuzione la deliberazione favorevole dell'assemblea, anche assunta in modo non conforme al precedente paragrafo 2 e 3 dell'art. 23, quando dalla mancata esecuzione possa derivare pregiudizio alla Società.
6. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza siano positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
7. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo saranno applicabili a condizioni che lo statuto della Società preveda espressamente la possibilità:
 - a) di decidere operazioni con parti correlate in deroga alle procedure approvate in attuazione del Regolamento nei casi di urgenza;

b) di sottoporre all'assemblea deliberazioni di sua competenza o sottoposte alla sua autorizzazione in deroga alle procedure approvate in attuazione del Regolamento nei casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale.

32. Esenzione per i rapporti con società controllate e collegate

1. Fermi, ove applicabili, gli obblighi informativi di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento e le relative disposizioni attuative di cui alla presente Procedura, le disposizioni del Regolamento e della presente Procedura non si applicano alle operazioni concluse:
 - a) dalla Società con società controllate, anche congiuntamente;
 - b) tra società controllate, anche congiuntamente;
 - c) con società collegate della Società, anche per il tramite di società controllate e controllate congiuntamente.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 che precede non trova applicazione qualora nelle società controllate o collegate vi siano interessi significativi di parti correlate della Società.
3. Ai fini del presente articolo sono considerati interessi significativi:
 - a) partecipazioni nella società controllata o collegata di parti correlate della società, diverse da altre società controllate o collegate, per una partecipazione al capitale eccedente il 20% o che consentano comunque l'esercizio di una influenza notevole o comunque laddove una parte correlata abbia una influenza notevole sulla società collegata;
 - b) remunerazioni di dirigenti con responsabilità strategiche della Società legati all'andamento della società controllata o collegata che possano tradursi in un compenso aggiuntivo annuo superiore a Euro 150.000;
 - c) altre situazioni che siano considerate significative dall'organo competente alla decisione.
4. Ai fini del presente articolo non sono comunque interessi significativi, salvo diversa valutazione sulla base delle circostanze del caso:
 - a) partecipazioni nella società controllata o collegata di parti correlate della società, diverse da altre società controllate o collegate, per una partecipazione al capitale inferiore al 20% e che non consentano comunque l'esercizio di una influenza notevole;

- b) remunerazioni di dirigenti con responsabilità strategiche della Società legati all'andamento della società controllata o collegata che non possano determinare un compenso aggiuntivo annuo superiore a Euro 150.000;
- c) la mera condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

33. Esclusione previste dal Regolamento Consob

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano

- a) alle operazioni previste dall'art. 13, comma 1 del Regolamento Consob (deliberazioni assembleari relative a compensi di amministratori e sindaci e delibere consiglieri relative a remunerazioni di amministratori investiti di particolari cariche che rientrino nell'ammontare complessivo determinato dall'assemblea);
- b) alle operazioni previste dall'art. 13, comma 1bis, del Regolamento Consob (operazioni deliberate dalla società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni);
- c) alle operazioni previste dall'art. 13, comma 2, del Regolamento Consob (operazioni di importo esiguo);
- d) ferme le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Consob, alle operazioni previste dall'art. 13, comma 5, del Regolamento Consob (operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità dell'autorità di vigilanza).

APPENDICE I
MODULI DI RICHIESTA

Modulo di richiesta di informazioni ai dirigenti con responsabilità strategica

PROSPETTO INDIVIDUAZIONE PARTI CORRELATE A PRIMA
INDUSTRIE S.P.A.

Sezione A) – DICHIARANTE (DIRIGENTE CON RESPONSABILITA’ STRATEGICA¹)

Cognome:

Nome:

Carica ricoperta:

Luogo e data di nascita

Residenza:

Codice fiscale:

Sezione B) – Stretti familiari del soggetto indicato nella Sezione A)

Familiari che possano influenzare il o essere influenzati dal Dichiarante nei loro rapporti con Prima Industrie SpA o con le altre società del Gruppo

Indicare in ogni caso il coniuge, il convivente, i figli, i figli del coniuge o del convivente, le persone a carico, le persone a carico del coniuge o del convivente, e comunque ogni altra persona che si ritiene possa influenzare il proprio rapporto con il Gruppo

N.	Legame (*)	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice fiscale/Partita IVA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

¹ Rilevano i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e della controllante (se applicabile)

9					
---	--	--	--	--	--

(*) Legame:

- coniuge
- convivente
- figlio/a
- persona a carico
- altre persone

Sezione C) – Entità facenti capo ai soggetti indicati nelle Sezioni A) e B)

Indicare le entità nelle quali il Dichiarante o i soggetti indicati nella sezione B esercitano il controllo o il controllo congiunto.

Soggetto correlante	Denominazione società	Sede	Codice fiscale/ Partita IVA	Partecipazione detenuta	Altra motivazione

Sezione D) – Rapporti in essere con le società del Gruppo Prima Industrie

Indicare eventuali rapporti partecipativi e/o remunerazioni e/o altri rapporti di carattere patrimoniale del Dichiarante o dei soggetti indicati nelle sezioni B, C e D in relazione alle società controllate e collegate di Prima Industrie SpA riportate in allegato

--

Data _____

Firma del Dichiarante _____

* * *

**PROSPETTO INDIVIDUAZIONE PARTI CORRELATE A PRIMA
INDUSTRIE S.P.A.**

**Sezione A) – DICHIARANTE (SOGETTO CHE CONTROLLA,
ESERCITA IL CONTROLLO CONGIUNTO O HA INFLUENZA
NOTEVOLE SU PRIMA INDUSTRIE)**

Cognome:

Nome:

Luogo e data di nascita

Residenza:

Codice fiscale:

ovvero

Denominazione Sociale:

Sede:

Registro Imprese

Codice fiscale:

**Sezione B.1) –Entità controllanti e controllate del Soggetto di cui alla Sezione
A o su cui il soggetto di cui alla Sezione A ha influenza notevole o di cui il
Soggetto di cui alla Sezione A è un dirigente con responsabilità strategiche)**

Indicare le entità nelle quali il Dichiarante (se questi esercita in controllo o il controllo congiunto sulla Società):

(i) esercita, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali o altri rapporti contrattuali e/o clausole statutarie, il controllo o il controllo congiunto

(ii) esercita, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali o altri rapporti contrattuali e/o clausole statutarie, l'influenza notevole;

(iii) è dirigente con responsabilità strategiche;

Indicare le entità nelle quali il Dichiarante (se questi esercita una influenza notevole sulla Società):

(i) esercita, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali o altri rapporti contrattuali e/o clausole statutarie, il controllo o il controllo congiunto

Indicare inoltre le entità che esercitano sul Dichiarante direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali o altri rapporti contrattuali e/o clausole statutarie, il controllo;

Natura Rapporto (controllante o controllata)	Denominazione società	Sede	Codice fiscale/ Partita IVA	Partecipazione detenuta	Altra motivazione

Sezione B2 applicabile (insieme alla sezione B1) se il soggetto dichiarante sub A è persona fisica

Indicare i familiari che possano influenzare il Dichiarante o essere influenzati dal Dichiarante nei loro rapporti con Prima Industrie SpA o con le altre società del Gruppo

Indicare, in ogni caso il coniuge, il convivente, i figli, i figli del coniuge o del convivente, le persone a carico, le persone a carico del coniuge o del convivente, e comunque ogni altra persona che si ritiene possa influenzare il proprio rapporto con il Gruppo

N.	Legame (*)	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice fiscale/Partita IVA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

(*) Legame:

- coniuge
- convivente

- figlio/a
- persona a carico
- altre persone

Sezione B3) – Entità facenti capo ai soggetti indicati nelle B2)

Indicare le entità nelle quali i soggetti indicati nella sezione B2 (se riferiti ad un Dichiarante che esercita il controllo o il controllo congiunto sulla Società):

- esercitano, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali o altri rapporti contrattuali e/o clausole statutarie, il controllo o il controllo congiunto
- esercitano direttamente o indirettamente, un'influenza notevole attraverso partecipazioni, clausole statutarie o accordi;
- sono uno dei dirigenti con responsabilità

Indicare le entità nelle quali i soggetti indicati nella sezione B2 (se riferiti ad un Dichiarante che esercita l'influenza notevole sulla Società)

- esercitano, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali o altri rapporti contrattuali e/o clausole statutarie, il controllo o il controllo congiunto

Soggetto correlante	Denominazione società	Sede	Codice fiscale/ Partita IVA	Partecipazione detenuta	Altra motivazione

Sezione D) – Rapporti in essere con le società del Gruppo Prima Industrie

Indicare eventuali rapporti partecipativi e/o remunerazioni o altri rapporti patrimoniali del Dichiarante o dei soggetti indicati nelle sezioni B, in relazione alle società controllate e collegate di Prima Industrie SpA riportate in allegato

Data _____

Firma del Dichiarante _____